



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

**CUCCARO MICHELE**, Giudice monocratico

in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 191/2023 depositato il 14/07/2023

**proposto da**

Ricorrente\_1 Telefono\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**elettivamente domiciliato presso** Email\_1

Ricorrente\_2 - P.IVA\_2

**Difeso da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230132461046000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 191/2023 Ricorrente\_1 ed il Ricorrente\_2

con sede in Luogo\_1 impugnavano la cartella di pagamento di cui in epigrafe per le seguenti ragioni:

- nullità per difetto di competenza territoriale e funzionale dell'ufficio che l'aveva emessa;
- nullità per mancata applicazione del principio del favor rei di cui all'art. 3 del D.Lgs. 472 del 1997, in quanto l'atto impugnato è stato notificato successivamente all'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 39, comma 1, D.Lgs, nr. 241/97, operata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4), in forza della quale anche colui che ha apposto il visto infedele a dichiarazioni presentate per l'anno 2014 e fino all'entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2019, non avrebbe dovuto comunque rispondere dell'imposta, della sanzione e degli interessi che, secondo le risultanze del controllo formale, sarebbero stati richiesti al contribuente, ma solo del 30 per cento della maggiore imposta riscontrata;
- in subordine illegittimità costituzionale dell'art. 39 comma 1, D.Lgs, nr. 241/97, in caso di non applicazione del principio del favor rei a causa dell'obbligo di pagamento di imposta ed interessi il cui destinatario non è il contribuente ma un terzo CAF/RAF/intermediario;
- in ogni caso, erroneo disconoscimento degli oneri detraibili (spese mediche), a fronte di spese sostenute e correttamente documentate.

Nel costituirsi in giudizio Agenzia delle Entrate affermava l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso atteso che il ruolo era stato correttamente emesso dall'Ufficio territoriale di Trento e Rovereto ove aveva domicilio fiscale nell'anno 2017 il contribuente Nom\_1, il cui mod. 730 era stato fatto oggetto di controllo; sottolineava come non vi fosse spazio per l'applicazione della lex mitior, stante la natura risarcitoria e non sanzionatoria della previsione di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997 vigente ratione temporis; evidenziava come la documentazione presentata all'atto della richiesta di controllo non fosse risultata minimamente idonea a sostenere la legittimità della detrazione di cui aveva beneficiato il contribuente, non essendo stata fornita prova che il costo di € 14.102,58 fosse stato effettivamente sostenuto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo il recentissimo insegnamento della S.C. (sentenza 2/5/2024 n. 11790) "la responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione".

Nel caso di specie non è controverso che l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata dall'Ufficio territoriale di Trento e Rovereto, ove aveva domicilio fiscale il contribuente, e non da quello di Luogo\_1, ove aveva domicilio fiscale il RAF.

Deve, dunque, affermarsi la nullità dell'impugnata cartella di pagamento

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione della vicinanza temporale della decisione giurisprudenziale sopra richiamata, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

dichiara la nullità dell'impugnata cartella di pagamento, essendo il ruolo stato emesso da Ufficio territorialmente incompetente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio